



## **Tribunale di Udine**

### **- sezione civile -**

#### Verbale d'udienza

Successivamente oggi, 28.5.2013, alle ore 10.30, davanti al giudice istruttore dott. Andrea Zuliani, nella causa civile iscritta al n° 5309/11 R.A.C.C., promossa da

- **“(A) S.r.l.”**, con l'avvocato,

contro

- **il sig. (B)**, con l'avvocato,

avente ad oggetto: **altri istituti di diritto societario**,

sono comparsi: per parte attrice, l'avvocato; per parte convenuta, l'avvocato.

Si dà atto che il giudice redige personalmente il verbale in videoscrittura e provvede al suo deposito in cancelleria in via telematica a mezzo *consolle* del magistrato.

Parte attrice così precisa le conclusioni: “Nel merito: come in atto di citazione. In via istruttoria: memoria ex art. 183, comma 6°, n° 2, c.p.c. 30.3.2012”. Parte convenuta così precisa le conclusioni: “Nel merito: come in comparsa di risposta. In via istruttoria: come in memoria ex art. 183, comma 6°, n° 3, c.p.c. di data 18.4.2012”.

I difensori discutono oralmente la causa e dimettono le rispettive note spese.

Quindi il giudice sospende l'udienza per deliberare e poi, richiamate le parti, dà lettura della seguente

Sentenza (art. 281-sexies c.p.c.)

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**In nome del popolo italiano**

“(A) S.r.l.” chiede la condanna di (B) al pagamento della somma complessiva di € 18.687,95; a tal fine allega di avere già notificato precetto per il medesimo importo nei confronti della “(C) S.a.s.” e sostiene che il convenuto – socio accomandante – si sarebbe ingerito nella gestione della società, assumendo così responsabilità illimitata per i debiti sociali ai sensi dell’art. 2320 c.c.

(B) resiste alla domanda, contestando che sussistano i presupposti di fatto per l’assunzione da parte sua della responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali.

La causa è stata istruita con le sole produzioni documentali delle parti, non essendo state ammesse le prove orali dirette dedotte dall’attrice né quelle contrarie di parte convenuta.

Il credito di “(A) S.r.l.” nei confronti di “(C) S.a.s.” è ampiamente documentato (docc. nn. 2 e da 10 a 18 di parte attrice) e, comunque, sostanzialmente non contestato. Tutta la controversia verte sulla contestata sussistenza dei presupposti per ritenere (B) illimitatamente e solidalmente responsabile per il debito sociale in applicazione della regola secondo cui – posto che “I soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in

nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari” – “Il socio accomandante che contravviene a tale divieto assume responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali” (art. 2320, comma 1°, c.c.).

La tesi di parte attrice è che l'ingerenza del (B) si sarebbe realizzata e manifestata proprio nell'ambito dell'affare concluso tra l'attrice medesima e “(C) S.a.s.”. Per quanto riguarda la fase costitutiva del rapporto, l'allegazione di parte è rimasta, peraltro, piuttosto incerta. Infatti, nell'atto di citazione si legge che “Le forniture ... erano state richieste ... dal sig. (B) in persona, il quale nei confronti della società creditrice si era sempre rapportato come se fosse una persona in grado di spendere il nome della (C) S.a.s.”. Al di là della forma generica e indiretta di tale affermazione (usare la circonlocuzione “nei confronti della società creditrice si era sempre rapportato come se fosse una persona in grado di spendere il nome della (C) S.a.s.” non equivale ad affermare che egli abbia speso il nome della società), si deve osservare che la corrispondente deduzione istruttoria è stata formulata in termini ancor più sfumati e generici (v. cap. 1 della memoria istruttoria: “l'acquisto dei beni ... è stato in parte definito dal sig. (B)”). Più specifica – e del resto non contestata – è l'allegazione di parte attrice con riferimento al ruolo svolto dal (B) nella fase attuativa del rapporto (scelta dei materiali, anche in relazione al loro costo; consegna alla venditrice di un assegno in garanzia emesso dal convenuto e restituito dopo un parziale pagamento), ma si tratta di aspetti che – secondo la

giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 3.6.2010, n° 13468) – proprio perché riguardano “il momento esecutivo dei rapporti obbligatori”, non sono rilevanti ai fini dell’applicazione dell’art. 2320 c.c.

L’aspetto che, tuttavia, si rivela decisivo per l’accoglimento della domanda è quello che riguarda la gestione, direttamente da parte del (B), di una trattativa per la cessione dell’attività commerciale gestita dalla s.a.s. e, più in particolare, per la restituzione dei beni alla venditrice in luogo del pagamento del saldo (capitoli 11 e 12 della memoria istruttoria di parte attrice). Si tratta di circostanze non specificamente contestate dal convenuto (soprattutto la seconda) e che non possono essere relegate al “momento esecutivo” del rapporto obbligatorio. Infatti, una cosa è l’attuazione di un rapporto obbligatorio e una cosa diversa è la trattativa per raggiungere un accordo di tipo transattivo nel momento in cui si verifica l’impossibilità di dare regolare attuazione a quel rapporto. Poiché non è contestato che il (B) abbia condotto direttamente tale trattativa in nome e per conto della società e poiché non viene nemmeno allegato che lo abbia fatto “in forza di procura speciale” rilasciata dall’accomandataria (art. 2320, comma 1°, c.c.) o “sotto la direzione” della medesima (art. 2320, comma 2°, c.c.), si deve concludere che il convenuto ha violato il divieto di “trattare ... affari in nome della società”. E alla violazione del divieto – anche se accertato con riferimento ad un solo specifico rapporto – si ricollega, secondo il tenore della disposizione di legge, la conseguenza della responsabilità illimitata “per tutte le obbligazioni sociali”.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva *ex lege* (art. 282 c.p.c.).

**P. Q. M.**

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando tra le parti, così decide:

1. in accoglimento della domanda, accertato che il convenuto ha violato il divieto di trattare affari in nome della "(C) S.a.s.", condanna (B) al pagamento, in favore di "(A) S.r.l.", della somma di € 18.687,95;
2. condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di lite, che liquida in € 2.330, di cui € 224 per esborsi ed € 2.100 per compensi ai sensi del D.M. 20.7.2012, n° 140;
3. dà atto che la presente sentenza è provvisoriamente esecutiva *ex lege*;
4. manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito e, in particolare, per l'inserimento di copia autentica della presente decisione nel volume di raccolta delle sentenze del tribunale.

Il Giudice.